



# Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening

## D.L. 127/2021 / A.C. 3363

Dossier n° 148 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
11 novembre 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3363
D.L.	127/2021
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

### Contenuto

Il [D.L. 127/2021](#) (A.C.3363), recante *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*, introduce, a decorrere dal 15 ottobre, l'**obbligo dell'esibizione della Certificazione verde** per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato che ne ha concluso l'esame nella seduta del 10 novembre. Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, si compone di **17 articoli**.

Di seguito si procederà ad un'illustrazione sintetica del contenuto delle disposizioni.

Gli **articoli 1 e 3** - che inseriscono, rispettivamente, **un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies** nel [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#) - dispongono, per il periodo **15 ottobre 2021-31 dicembre 2021**, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - **di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato**. Al riguardo, l'**articolo 1** concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'**articolo 3** concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il [DPCM del 12 ottobre 2021](#) che ha esteso (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (**comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3**) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'**esenzione** dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (**capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1**). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle

medesime verifiche (**capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1**). **Con una modifica approvata al Senato** (che ha integrato il **comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1** e del **comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3**) viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. **L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, inserisce un **articolo 9-novies** nel citato D.L. n. 52, diretto a specificare che, qualora **la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto**, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (**capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1**). Disposizioni specifiche sono previste per i **titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice** (**capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1**). Una clausola di chiusura viene posta per gli **organi costituzionali** (**capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1**). Si ricorda inoltre che, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'**articolo 2 per gli uffici giudiziari** (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente **articolo 1**); il **capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1**, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto **articolo 2** anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

**L'articolo 2**, attraverso l'inserimento di un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 52 del 2021 (conv. legge n. 87 del 2021), prevede che **i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi**. Più nel dettaglio **Il nuovo articolo 9-sexies**, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che **dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (**comma 1**). Ai sensi del **comma 2 del nuovo articolo 9-sexies**, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata **assenza ingiustificata**, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati: la retribuzione o gli altri emolumenti o compensi non sono dovuti limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata. Ancora, il **comma 3** configura come **illecito disciplinare** l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai **magistrati onorari e ai giudici popolari**. Il **comma 5** attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-*quinquies* ( cfr. *supra*). Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del **comma 6** l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono **sanzionati** ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*. Il **comma 7** richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il **comma 8** esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

**L'articolo 3-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato**, specifica che anche **per gli operatori del servizio civile universale**, che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati, si applicano le norme in esame relative al settore lavorativo pubblico o a quello privato, a seconda della natura del soggetto presso cui si svolga il servizio civile, per quanto concerne, in particolare, il mancato possesso della certificazione verde Covid-19.

**L'articolo 3-quater** reca **una norma transitoria**, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale**. La norma transitoria limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od

ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria in esame viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

**L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare:**

- **proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'**obbligo**, per le **farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate** con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di **applicare il prezzo calmierato** secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;

- stabilisce l'**esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;**

- **autorizza per tali interventi la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.**

**L'articolo 4-bis** prevede che i **datori di lavoro, pubblici e privati**, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, **nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19**. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni provvedono allo svolgimento delle campagne con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 5**, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca **alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19**, posta dall'articolo 9 del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni. Le modifiche riguardano l'inquadramento, ai fini della generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19 (lettere b) e d) del comma 1); la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19 (lettera c) del **comma 1**).

**L'articolo 6**, stabilisce che le **somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi** connesse all'emergenza da COVID-19 (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma **non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e - a seguito di una modifica introdotta al Senato -, al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020** (in luogo del «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» previsto nel testo originario del DL).

**L'articolo 7** trasferisce al Ministero della salute il servizio di '*contact center*' per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.

**L'articolo 8** ha stabilito che, **entro il 30 settembre 2021**, il Comitato tecnico-scientifico – previsto dall'[Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020](#) – doveva esprimere il proprio **parere** sulle misure di **distanziamento, capienza e protezione** nei luoghi nei quali si svolgono **attività culturali, sportive, sociali e ricreative**, in vista dell'adozione di **ulteriori misure** e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, di cui all'art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

**L'articolo 8-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche.

**L'articolo 9** reca **una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19**, al fine di

inserire nell'articolo 9, comma 10-*bis*, del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli **articoli 1, 2 e 3** del presente D.L. n. 127.

L'**articolo 10** reca le **disposizioni finanziarie**, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame.

L'**articolo 10-*bis*** contiene la **clausola di salvaguardia**, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**.

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **22 settembre 2021**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alle materie "ordinamento civile" e "profilassi internazionale", entrambe attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", "ordinamento sportivo", "promozione e organizzazione di attività culturali", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie "attività produttive" e "commercio" attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, si ricorda che la **sentenza n. 37 del 2021** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "**profilassi internazionale**" le misure di contrasto alla pandemia Covid-19; da ultimo, con la **sentenza n. 198 del 2021**, la Corte ha ribadito che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale» osservando inoltre che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimenti tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (richiamando in proposito la sentenza n. 37 del 2021).

La Corte ha in chiusura ricordato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile non assurgono al rango di leggi "rinforzate", sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**articolo 16, primo comma, della Costituzione** dispone che "ogni cittadino può **circolare** e **soggiornare** liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per **motivi di sanità o di sicurezza**". La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'**articolo 32 della Costituzione** come **fondamentale diritto** dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma dell'art. 32, inoltre, "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a **preservare lo stato di salute degli altri**, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come **interesse della collettività**, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Relativamente alla **riserva** prevista dall'art. 16 Cost., la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale

riserva **relativa**, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la **normazione secondaria** di specificarne il contenuto (in particolare cfr. sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

A sua volta, la **legge regionale**, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'art. 16 Cost. purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'art. 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli art. 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.

Infine, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite "**in via generale**" dalla legge, in base all'art. 16 Cost., la **Corte costituzionale** ([sentenze n. 2 del 1956](#) e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso "in via generale" deve intendersi nel senso che la legge debba essere **applicabile alla generalità dei cittadini**, non a singole categorie.

Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che "le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie": non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula "stabilisce in via generale" altro non è che una "particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 della Costituzione, come lo è nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione".

In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali.

Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono **nascere da situazioni generali o particolari**. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni - non le uniche - di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Sotto altro profilo, l'**articolo 17 della Costituzione** sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le **riunioni in luogo pubblico**, che possono essere vietate per comprovati motivi di **sicurezza o di incolumità pubblica**.

La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, RD 773/1931, art. 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (RD 635/1940 art. 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

Cost148	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale